



Via Simen 8
CH-6830 Chiasso
Tel. 091 682 29 31
Fax 091 682 29 32
E-mail: segretariato@asiticino.ch
www.asiticino.ch

Statuti

**Approvati dall'Assemblea Generale Ordinaria della
Sezione Ticino del 26.03.2019**

INDICE**I. NOME E SEDE SOCIALE**

Art. 1	Nome e sede sociale	3
--------	---------------------	---

II. SCOPO

Art. 2	Scopo	3
Art. 3	Obiettivi della sezione	3

III. ORGANIZZAZIONI CORRELATE

Art. 4	Appartenenza	3
Art. 5	Consenso dell'ASI	3

IV. RESPONSABILITÀ

Art. 6	Responsabilità dei membri	4
Art. 7	Responsabilità della sezione	4

V. MEMBRI E SOSTENITORI

Art. 8	Membri ordinari	4
Art. 9	Adesione come membro ordinario	4
Art. 10	Dimissione di membri ordinari	5
Art. 11	Esclusione di membri ordinari	5
Art. 12	Decesso	5
Art. 13	Effetti dell'estinzione della qualità di membro	5
Art. 14	Membri onorari	5
Art. 15	Sostenitori	5

VI. ORGANI

Art. 16	Visione generale	6
---------	------------------	---

A L'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 17	I compiti dell'assemblea generale	6
Art. 18	Presidenza, vice-presidenza, copresidenza	6
Art. 19	Assemblea generale ordinaria	7
Art. 20	Assemblea generale straordinaria	7
Art. 21	Elezioni e voti	7

B COMITATO

Art. 22	I compiti del comitato	8
Art. 23	Composizione del comitato	8
Art. 24	Diritto di firma	9

C ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI

Art. 25	Organo di revisione dei conti	9
---------	-------------------------------	---

Statuti 2

D	GRUPPI DI INTERESSE COMUNE	
Art. 26	Gruppi di interesse comune	9
VII.	ISTITUZIONI DELLA SEZIONE	
Art. 27	Visione generale	9
A	IL SEGRETARIATO	
Art. 28	Compiti del segretariato	10
B	SETTORI DI PRESTAZIONI	
Art. 29	Settori di prestazioni	10
VIII.	FINANZIAMENTO E CONTABILITÀ	
Art. 30	Acquisizione di risorse	10
Art. 31	Contabilità	10
IX.	MEZZI LEGALI	
Art. 32	Ricorsi	11
Art. 33	Istanze di ricorso	11
X.	REVISIONE DEGLI STATUTI E SCIoglIMENTO DELLA SEZIONE	
Art. 34	Revisione degli statuti	11
Art. 35	Scioglimento, scissione o fusione della sezione	11
XI.	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
Art. 36	Abrogazione di vecchi statuti e disposizioni d'applicazione	11
Art. 37	Organi sotto il vecchio diritto	12
Art. 38	Rapporti giuridici con terzi	12
Art. 39	Entrata in vigore	12

I. NOME E SEDE SOCIALE

Art. 1 Nome e sede sociale

1. La sezione Ticino dell'Associazione svizzera delle infermiere e degli infermieri, in seguito chiamata sezione, è un'associazione ai sensi degli articoli 60 ss del Codice civile (CC).
2. La sede sociale della sezione è a Chiasso.

II. SCOPO

Art. 2 Scopo

1. La sezione è un'associazione membro giuridicamente indipendente dell'ASI ai sensi degli statuti dell'ASI e persegue gli scopi di quest'ultima sul territorio del Cantone Ticino ai sensi degli statuti dell'ASI, delle loro disposizioni di applicazione e dei requisiti dichiarati vincolanti dall'ASI.
2. La sezione è politicamente indipendente e confessionalmente neutrale. Non persegue obiettivi commerciali e non è orientata al profitto.

Art. 3 Obiettivi della sezione

In conformità con gli statuti dell'ASI, nel suo settore di competenza la sezione intende:

- a) sviluppare ulteriormente e garantire la qualità delle cure infermieristiche;
- b) sostenere i suoi membri nelle loro attività professionali e nel loro sviluppo;
- c) difendere e a promuovere gli interessi sociali ed economici dei suoi membri;
- d) confrontarsi criticamente con il sistema sanitario e le questioni politiche e sociali e partecipare attivamente ai processi decisionali ad esse correlati;
- e) impegnarsi attivamente nella formazione e nel perfezionamento professionale e promuovere l'insegnamento e la ricerca nel settore infermieristico.

III. ORGANIZZAZIONI CORRELATE

Art. 4 Appartenenza

La sezione può aderire a organizzazioni o stipulare contratti con esse, purché contribuisca alla realizzazione dei suoi obiettivi.

Art. 5 Consenso dell'ASI

L'approvazione dell'ASI è necessaria per le relazioni con le organizzazioni ai sensi dell'art. 4, che potrebbero compromettere l'autonomia dell'ASI e dei suoi organi.

IV. RESPONSABILITÀ

Art. 6 Responsabilità dei membri

1. Il capitale sociale é l'unico responsabile degli impegni della sezione.
2. E' esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri per le obbligazioni assunte dalla sezione.

Art. 7 Responsabilità della sezione

La sezione agisce a nome proprio e non a nome dell'ASI. In particolare, richiama l'attenzione di terzi sul fatto che l'ASI non è responsabile per le obbligazioni assunte dalla sezione.

V. MEMBRI E SOSTENITORI

Art. 8 Membri ordinari

1. Sono ammesse a titolo di membro ordinario le persone fisiche che lavorano, studiano o sono domiciliate nell'area della sezione e che sono titolari:
 - a) di un diploma di grado terziario in cure infermieristiche riconosciuto dalla Confederazione o
 - b) di un diploma in cure infermieristiche conseguito sotto il vecchio diritto o
 - c) di un certificato di capacità della Croce Rossa Svizzera o
 - d) che seguono una formazione in cure infermieristiche riconosciuta dalla Confederazione con diploma di grado terziario.
2. I membri ordinari della sezione sono membri ordinari dell'ASI.
3. Ogni membro ordinario ha il diritto di voto e di eleggibilità.

Art. 9 Adesione come membro ordinario

1. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, una decisione sull'ammissione in qualità di membro ordinario é presa su richiesta scritta. Le persone ai sensi all'art. 8 capoverso 1, domiciliate sul territorio della sezione ma che lavorano altrove, devono giustificare nella domanda di ammissione o in caso di cambiamento di sezione perché non desiderano entrare nella sezione ASI del luogo di lavoro.
2. La decisione di rifiutare l'ammissione deve essere motivata.
3. In caso di trasferimento in un'altra sezione dell'ASI, l'iscrizione ordinaria nella nuova sezione é acquisita dalla sezione trasferente al momento dell'iscrizione.
4. Se l'adesione all'ASI avviene tramite l'iscrizione ad un'associazione specializzata, l'ammissione come membro ordinario della sezione avviene retroattivamente all'ammissione da parte dell'associazione specializzata.

Art. 10 Dimissione di membri ordinari

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 4, le dimissioni dei membri ordinari possono avere luogo solo alla fine di un anno civile. Esse devono essere comunicate alla sezione per iscritto con un preavviso di tre mesi.
2. L'adesione come membro ordinario per gli studenti termina alla fine dell'anno civile in cui lo studente completa la sua formazione o con l'abbandono anticipato della stessa.
3. Senza dichiarazione di dimissioni, lo studente è considerato membro ordinario ai sensi dell'art. 8 cpv 1 lett. a) all'inizio dell'anno civile successivo al completamento della formazione.
4. La sezione notifica alla sezione competente i membri ordinari che cambiano sede di lavoro o residenza. Con tale notifica la dimissione del membro dalla sua sezione diventa effettiva.

Art. 11 Esclusione di membri ordinari

1. I membri ordinari possono essere esclusi dalla sezione per importanti motivi; la decisione spetta al comitato. L'esclusione comporta anche l'esclusione dall'ASI ai sensi degli statuti dell'ASI.
2. Il membro interessato deve essere ascoltato prima della decisione.
3. I membri ordinari esclusi possono essere riammessi in una sezione dell'ASI non prima di un anno dalla loro esclusione.
4. In caso di mancato pagamento delle quote associative nonostante due solleciti, si potrà procedere all'esclusione.

Art. 12 Decesso

L'appartenenza all'associazione scade con il decesso del membro.

Art. 13 Effetti dell'estinzione della qualità di membro

L'estinzione della qualità di membro comporta la fine di tutti i diritti e doveri nei confronti della sezione.

Art. 14 Membri onorari

1. Possono essere elette membri onorari le persone fisiche che si sono contraddistinte nell'ambito delle cure infermieristiche o in seno alla sezione.
2. I membri onorari hanno solo un voto consultativo, a meno che non siano anche membri ai sensi dell'art. 8 e seguenti.
3. La sezione assume le quote dei membri onorari e le versa all'ASI.

Art. 15 Sostenitori

1. I sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che sostengono la sezione con contributi annuali e non sono membri ai sensi degli articoli da 8 a 14.
2. Ai sostenitori che versano contributi annuali consistenti vengono inviate gratuitamente le comunicazioni ufficiali e il rapporto annuale della sezione.

VI. ORGANI

Art. 16 Visione generale

Gli organi della sezione sono:

- A L'assemblea generale
- B Il comitato
- C I revisori dei conti
- D I gruppi di interesse comune

A L'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 17 I compiti dell'assemblea generale

L'Assemblea generale è l'organo supremo della sezione ed è responsabile dei seguenti affari:

1. Approvazione del verbale dell'assemblea generale precedente.
2. Approvazione del rapporto annuale.
3. Approvazione del bilancio annuale e presa visione del rapporto dei revisori dei conti.
4. Scarico al comitato.
5. Approvazione del bilancio e del piano finanziario.
6. Elezione della presidente e della/delle vicepresidente/i o delle copresidenti scelte fra i membri ordinari della sezione.
7. Elezione del comitato tra i membri della sezione.
8. Elezione dei revisori dei conti.
9. Elezione di delegati e supplenti all'assemblea dei delegati dell'ASI dalle fila dei membri ordinari della sezione. Il numero dei delegati da nominare dipende dall'art. 33 cpv. 2 e 3 degli statuti dell'ASI.
10. Nomina dei membri onorari su proposta del comitato.
11. Mozioni all'Assemblea dei delegati dell'ASI.
12. Vigilanza del comitato e dei revisori dei conti.
13. Supervisione dei gruppi di interesse comune e delle istituzioni della sezione.
14. Deliberazione e decisione in merito alle mozioni del comitato.
15. Decisione sull'affiliazione della sezione ad altre organizzazioni ai sensi dell'art.4.
16. Organo di ricorso nei casi previsti dagli statuti.
17. Revisione degli statuti.
18. Scioglimento, scissione o fusione delle sezione con un'altra sezione dell'ASI, previa approvazione dell'ASI.
19. Esecuzione di altre funzioni espressamente attribuite dagli statuti.

Art. 18 Presidenza, vicepresidenza, copresidenza

1. Il mandato della presidente, della/delle vicepresidente/i e delle copresidenti è di 2 anni. La rielezione è possibile.
2. La presidente, una vicepresidente o una copresidente dirigono l'assemblea generale.

Art. 19 Assemblea generale ordinaria

1. L'assemblea generale ordinaria si svolge una volta per anno civile e al più tardi dieci settimane prima dell'Assemblea dei delegati dell'ASI; è convocata dal comitato.
2. Il comitato comunica per tempo la data dell'assemblea generale. Le mozioni e le candidature dei membri devono essere inoltrate al segretariato della sezione, all'attenzione del comitato, almeno otto settimane prima dell'assemblea generale. L'ordine del giorno deve essere comunicato ai membri almeno quattordici giorni prima dell'assemblea generale.
3. Fatti salvi gli art. 34 e 35, possono essere poste in votazione anche proposte non iscritte all'ordine del giorno, a condizione che la proposta sia sottoscritta da almeno due terzi dei membri presenti.
4. La presidente, la/le vicepresidente/i o le copresidenti nonché i membri del comitato e i membri dipendenti della sezione non hanno diritto di voto nell'assemblea generale.
5. Le decisioni dell'Assemblea generale sono valide solo se approvate dalla maggioranza dei membri ordinari. La maggioranza richiesta dal presente statuto è determinante in ciascun caso.
6. La sezione assicura che le risoluzioni dell'assemblea generale siano portate all'attenzione di tutti i membri. A tale scopo sono disponibili la rivista dell'ASI "Cure Infermieristiche" e, se del caso, il proprio organo di pubblicazione.

Art. 20 Assemblea generale straordinaria

1. L'assemblea generale straordinaria è convocata su decisione del comitato o su richiesta di almeno un quinto dei membri votanti.
2. Le disposizioni che disciplinano l'assemblea generale ordinaria si applicano per analogia anche all'assemblea generale straordinaria.

Art. 21 Elezioni e voti

1. Le elezioni sono aperte a meno che la votazione a scrutinio segreto non sia richiesta da 4 membri aventi diritto di voto. Nel primo scrutinio, è valida la maggioranza assoluta dei membri votanti presenti, nel secondo la maggioranza relativa.
2. Il voto è palese, a meno che 4 membri aventi diritto di voto non richiedano la votazione a scrutinio segreto.
3. Salvo disposizioni contrarie del presente statuto, le votazioni si svolgono a maggioranza relativa dei voti espressi. In caso di pareggio, la mozione si considera respinta.

B COMITATO**Art. 22 I compiti del comitato**

Il comitato è l'organo di gestione ed è responsabile di tutti i compiti non espressamente assegnati ad un altro organo. In particolare, è responsabile delle seguenti operazioni:

1. Realizzazione degli obiettivi della sezione.
2. Preparazione dell'assemblea generale annuale ed attuazione delle sue risoluzioni.
3. Presentazione di proposte all'assemblea generale su questioni nelle quali il comitato desidera che l'assemblea generale adotti una decisione o nelle quali sono contenute le richieste all'Assemblea dei delegati dell'ASI.
4. Richieste al Comitato centrale dell'ASI.
5. Informare e interpellare l'ASI sugli affari strategici ed operativi di grande importanza.
6. Consigliare e risolvere le questioni di interesse per l'associazione dei membri, a meno che l'assemblea generale non sia direttamente responsabile di tali questioni.
7. Esclusione di membri.
8. Gestione del patrimonio della sezione, compresa la stesura del bilancio, la preparazione dei conti annuali e del piano finanziario.
9. Rappresentanza esterna della sezione.
10. Assunzione della responsabile e dei quadri segretariato e decide riguardo al grado di occupazione necessario al buon funzionamento del segretariato.
11. Istanza d'appello nei casi previsti dagli statuti della sezione.
12. Decisione relativa alla creazione e alla liquidazione di settori di prestazioni.
13. Elegge i membri degli organi di coordinazione dell'ASI tra i membri attivi della sezione.
14. Fissa l'indennizzo degli organi.

Art. 23 Composizione del comitato

1. Il comitato è composto da:
 - a) la presidente e la/le vicepresidente/i o
 - b) le copresidenti
 - c) almeno 4 e massimo 6 altri membri della sezione, la cui maggioranza deve essere composta da membri ordinari provenienti dai diversi rami professionali. Il numero totale di membri del Comitato compresi presidente, vicepresidente o copresidente non deve essere superiore a 7.
2. I membri di cui alla cifra 1, lettera c), sono eletti per un mandato di 2 anni. La rielezione è possibile.
3. La presidenza è assunta dalla presidente, una vicepresidente o un copresidente. Inoltre, il comitato si costituisce autonomamente; in particolare può creare commissioni e gruppi di lavoro per la gestione delle proprie attività.

Art. 24 Diritto di firma

1. Nei rapporti con terzi la presidente, una vicepresidente o una copresidente e un dipendente del segretariato devono firmare collettivamente per due persone.
2. In materia di pagamenti la presidente, una vicepresidente o una copresidente e un dipendente del segretariato devono firmare collettivamente per due persone, solo la cassiera/il cassiere ha il diritto di firma individuale per i pagamenti ordinari, l'importo massimo viene definito dal Comitato della Sezione.

C ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI

Art. 25 Organo di revisione dei conti

1. L'organo di revisione dei conti é costituito da due revisori che non possono essere membri del comitato. Almeno uno dei due deve avere una formazione specifica o possedere conoscenze specialistiche in questo settore.
2. I revisori dei conti sono eletti per un periodo di 2 anni. La rielezione é possibile.
3. I revisori esaminano la contabilitá e presentano un rapporto scritto all'assemblea generale. Essi informano in anticipo il comitato dei risultati della loro verifica e delle loro conclusioni.

D GRUPPI DI INTERESSE COMUNE

Art. 26 Gruppi di interesse comune

1. I gruppi di interesse comune sono associazioni di membri della sezione senza personalitá giuridica propria; essi hanno lo scopo di esaminare aspetti specialistici inerenti la professione in relazione agli obiettivi di cui all'art. 3.
2. I compiti e l'organizzazione dei gruppi di interesse comune sono regolati in modo piú dettagliato dal comitato.

VII. ISTITUZIONI DELLA SEZIONE

Art. 27 Visione generale

Le istituzioni della sezione sono:

A Il segretariato

B I settori di prestazione

A IL SEGRETARIATO

Art. 28 Compiti del segretarioto

1. Il segretarioto é responsabile dei seguenti affari:
 - 1) Le attività di segreteria e l'amministrazione dei membri.
 - 2) Consulenze ai membri qualora non esista un'altra istituzione dell'associazione che svolga questa funzione.
 - 3) Ammissione dei membri ordinari, previa consultazione della presidente o delle copresidenti.
 - 4) Contabilità.
 - 5) Funzione di cassiere.
2. Il comitato della sezione si occupa della definizione dei compiti, delle competenze e dell'organizzazione del segretarioto.
3. Sul piano amministrativo il personale del segretarioto é subordinato alla/al presidente della sezione e risponde delle sue attività al Comitato della sezione.

B SETTORI DI PRESTAZIONI

Art. 29 Settori di prestazioni

1. Nell'ambito dei suoi obiettivi, la sezione può costituire istituzioni giuridicamente dipendenti che offrono servizi a pagamento ai membri della sezione e a terzi. Queste ultime non possono essere in concorrenza con i settori di servizio dell'ASI.
2. I settori di prestazioni sono sotto il controllo diretto del comitato.
3. La creazione settori di prestazioni giuridicamente indipendenti deve essere preventivamente approvata dal comitato centrale.

VIII. FINANZIAMENTO E CONTABILITÀ

Art. 30 Acquisizione di risorse

1. La sezione é finanziata principalmente con la sua partecipazione alle quote associative dall'ASI, con i redditi da beni e servizi, con contributi finanziari, con donazioni e lasciti, nonché con i proventi di azioni puntuali.
2. La sezione non preleva il proprio contributo dai soci ordinari.

Art. 31 Contabilità

La sezione tiene la contabilità secondo principi commerciali e redige ogni anno un bilancio e un rendiconto economico, in cui la situazione patrimoniale e il risultato operativo sono inclusi integralmente e su base consolidata.

IX. MEZZI LEGALI

Art. 32 Ricorsi

1. Ogni membro può contestare le decisioni del comitato e di un'istituzione della sezione che violano i suoi diritti associativi o gli negano i benefici entro 30 giorni dall'apertura.
2. Per le decisioni ai sensi della cifra 1 in diretta applicazione degli statuti dell'ASI, è tuttavia possibile solo un reclamo da parte di un membro ai sensi di tali statuti.
3. Il ricorso deve contenere la richiesta, i suoi motivi, le prove e la firma del ricorrente. La difesa degli interessi è possibile solo da parte del rappresentante legale.

Art. 33 Istanze di ricorso

1. Il comitato decide sui ricorsi contro le decisioni degli organi subordinati e delle istituzioni della sezione; le sue decisioni sono definitive.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, l'assemblea generale decide sui ricorsi contro le decisioni del comitato; le sue decisioni sono definitive.

X. REVISIONE DEGLI STATUTI E SCIoglIMENTO DELLA SEZIONE

Art. 34 Revisione degli statuti

La revisione degli statuti può essere deliberata ed effettuata dall'assemblea generale ordinaria o straordinaria, previo esame e approvazione del comitato centrale, purché la proposta figuri all'ordine del giorno e sia approvata da due terzi dei membri della sezione presenti.

Art. 35 Scioglimento, scissione o fusione della sezione

1. Lo scioglimento della sezione, la sua scissione o la sua fusione con un'altra sezione possono essere decisi dall'assemblea generale ordinaria o straordinaria se la relativa richiesta é iscritta all'ordine del giorno e se almeno i quattro quinti dei membri della sezione presenti vi acconsentono.
2. Lo scioglimento, la scissione o la fusione sono sottoposti all'approvazione dell'ASI, che decide anche sulle conseguenze e, se del caso, sull'impiego del ricavato della liquidazione.

XI. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36 Abrogazione di vecchi statuti e disposizioni d'applicazione

Con l'entrata in vigore dei presenti statuti, quelli del 27 Marzo 2014 e tutte le disposizioni di applicazione in contrasto con essi sono abrogati.

Statuti 12

Art. 37 Organi sotto il vecchio diritto

I membri degli organi secondo il vecchio diritto che continuano ad esistere secondo i nuovi statuti, restano in carica fino al termine del mandato per il quale sono stati eletti.

Art. 38 Rapporti giuridici con terzi

I rapporti giuridici con terzi che sono stati stipulati ai sensi dei vecchi statuti possono essere annullati o modificati con riferimento ai presenti statuti solo se ciò non arreca pregiudizio ai terzi rispetto alla vecchia legge.

Art. 39 Entrata in vigore

Questi statuti sono stati approvati dal Comitato centrale il 21.02.2019 e adottati dall'assemblea generale della sezione Ticino del 26.03.2019. Entrano in vigore il 27.03.2019.

Tutte le designazioni di persone utilizzate in questo documento sono applicabili per analogia ad entrambi i sessi.